

I° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

Avv. Michel BAILLY



BORMIO 2/4 dicembre 2005

DAI DIRITTI DELLA NEVE AL DIRITTO DELLA NEVE

**Contributo di Michel BAILLY,
Studio LAMY-LEXEL, Avvocati Associati
Sul regime nel diritto francese**

In assenza di una legislazione specifica per la montagna nel diritto francese, ci sforzeremo, rispetto ai vari capitoli del presente contributo, di valutare :

- la collocazione del diritto nel campo degli sport invernali
- l'applicazione delle diverse regolamentazioni amministrative
- l'incidenza e l'interesse di certe disposizioni specifiche (legge "montagna" del 09 gennaio 1985, responsabilità penale delle persone giuridiche, legge del 10 luglio 2000 sulla responsabilità...)

Per rispondere all'esame comparativo, oggetto del forum, è stato concordato di esporre, in via prioritaria, i principi e i quadri giuridici applicabili alla definizione delle responsabilità, più che le soluzioni stesse.

GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE

Essendo la sicurezza pubblica in causa, il sistema francese considera le aree sciabili nell'ambito della responsabilità amministrativa.

DEFINIZIONE

Per i professionisti, le aree sciabili sono le zone accessibili per gravità a partire dagli impianti di risalita o in prossimità e che riportano alla stazione.

Possono essere attrezzate con piste stabilite da un'ordinanza municipale.

Si distinguono dalle aree montane.

Rispetto a una circolare ministeriale del 4 gennaio 1978, la giurisprudenza amministrativa definisce queste aree come :

« Tutto il territorio del comune dove è possibile dedicarsi alla pratica dello sci »

e fa la seguente distinzione :

- le zone servite da impianti di risalita (ordinanza del sindaco, classificazione delle piste e responsabilità)-

- le zone riservate allo sci di montagna o alle escursioni (informazione rilevamento meteo con un regime specifico per i soccorsi e per la responsabilità.)

I-PRINCIPI

TESTI: LA RESPONSABILITA' DEL SINDACO RIENTRA NEL QUADRO AMMINISTRATIVO

IL Codice Generale delle Collettività Locali dispone a questo proposito :

- art. L. 2212.1 – La polizia municipale è di competenza propria del sindaco

- art. L. 2212.2 - La polizia municipale ha come oggetto di assicurare la sicurezza pubblica, che comprende in particolare la cura di prevenire con precauzioni adeguate gli incidenti, smottamenti di terra o di rocce, valanghe.....

- art. L.2212.4 – Il sindaco prescrive le misure di sicurezza e informa il rappresentante dello stato

Secondo una tradizione amministrativa francese, i modelli di ordinanze sono quindi proposti ai sindaci (nella circolare ministeriale del 6.11.87), in particolare per la definizione delle piste e della segnaletica.

CONTROLLO E RESPONSABILITA' DEL PREFETTO

La legge del 2 marzo 1982 incarica il prefetto del controllo della legalità.

In linea di massima, questo non riguarda l'opportunità ma, in realtà, deve verificare che le disposizioni prese nelle ordinanze che gli sono sottoposte, siano adattate alle circostanze.

Questo tanto più che, secondo l'art. 2215.1 del Codice Generale delle Collettività Locali, il prefetto è autorizzato a sostituirsi al sindaco, e a prendere misure che interessano più comuni.

Il potere e la responsabilità che ne risulta non sono delegabili a terzi, come ad esempio, ai gestori di impianti di risalita; vi è solo una delega di firma interna al Segretario Generale del Comune o al direttore dei servizi tecnici.

II – MESSA IN CAUSA DELLA RESPONSABILITA'

La nozione di presunzione di responsabilità è unicamente utilizzata in modo molto restrittivo; è necessario stabilire una colpa e il rapporto di causalità con una richiesta sottoposta al tribunale amministrativo.

A/ Colpa del Sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di polizia :

Può risultare da una mancanza, ad esempio nell'installazione di barriere, reticolati, cartelli di segnalazione, con la possibilità per il sindaco di contestare la propria responsabilità, invocando :

- l'impossibilità di segnalare o di picchettare
- l'ostacolo normalmente incontrato in montagna che non deve essere segnalato (ad es. : lastre di roccia o di ghiaccio, caduta di sassi.....)
- la colpa della vittima, che deve dimostrare la prudenza adatta alle proprie capacità e alle difficoltà del percorso.

Obbligo tanto più grande quanto la pista è difficile.

Esempio : pista nera che non deve essere bordata da reti di protezione, in quanto riservata con il suo stesso accesso a sciatori esperti.

B/ Rapporto di causalità fra il danno e la colpa del sindaco :

La vittima deve stabilire che l'assenza di segnalazione o di protezione ha costituito un pericolo che supera quello contro il quale uno sciatore deve premunirsi, e di conseguenza esiste un rapporto di causalità fra la colpa del sindaco e lo svolgimento dell'incidente.

C/ Eccezione della Presunzione di Responsabilità :

La pista non è un'opera pubblica che giustificerebbe, davanti al tribunale amministrativo, la facoltà di invocare la presunzione di responsabilità della collettività pubblica (CE 12.12.1986).

Affinché la presunzione possa essere ritenuta, è necessario trovarsi in presenza di un'installazione circostante (ad es. : scala o corrimano, cannone sparaneve, tunnel...) che presenti un difetto di manutenzione o di progettazione.

D/ Procedura amministrativa :

Segue in ogni punto le regole applicabili ad ogni procedimento contenzioso, come quelle stabilite dal 1.01.2001 nel Codice della giustizia amministrativa.

Dopo una richiesta preliminare indirizzata al sindaco, e senza una risposta entro un termine di 2 mesi, la richiesta è inoltrata al tribunale amministrativo.

Esentata dalla presentazione da parte di un avvocato, è sottoposta a una tassa di bollo.

Una perizia o una richiesta di provvisionale possono essere sollecitate per « direttissima » (provvedimento urgente)

Gli enti sociali suscettibili di avere effettuato delle prestazioni devono essere tassativamente chiamati in causa.

Dopo lo scambio dei promemoria, la causa è fissata in udienza per l'audizione delle requisitorie del Commissario del governo, con la precisazione che, essenzialmente, la procedura è scritta.

La decisione interviene entro un termine che varia dai 2 ai 5 anni secondo i casi e le giurisdizioni.

Detta decisione può essere oggetto di un appello davanti alla Corte Amministrativa regionale e successivamente di un ricorso al Consiglio di Stato (anche al Tribunale Superiore Amministrativo in materia di competenza)

GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA

Gli impianti di risalita costituiscono il sistema nervoso delle stazioni invernali, collegando le vallate fra di loro fino a formare vasti complessi.

La loro importanza è considerevole nella pianificazione della montagna e nel numero di utenti trasportati (700 milioni all'anno in Francia), fortunatamente, con un numero di incidenti limitato.

Il regime di responsabilità è essenzialmente di diritto privato.

I/ Quadro legale e regolamentare

In applicazione della legge « montagna » del 9 gennaio 1985 art. 47, il servizio degli impianti di risalita può essere assicurato :

- sia in regia diretta
- sia in regia da una persona pubblica sotto forma di servizio pubblico industriale e commerciale,
- sia da un'impresa che ha stipulato a questo scopo una convenzione a durata determinata con l'autorità competente. »

La regolamentazione amministrativa è complessa a causa dei problemi di sicurezza pubblica posti dagli impianti di risalita, dalla loro tecnica e della loro diversità.

Attualmente, questa regolamentazione deriva dall'ordinanza del 1° ottobre 1999 e dai numerosi testi specifici, come ad esempio :

- l'ordinanza del 8 dicembre 2004 che prevede che i bambini di altezza inferiore a 1,25 m devono essere accompagnati da un adulto su una seggiovia.

- le circolari del 15 settembre 2004 e de 19 ottobre 2004 sul regime di autorizzazione dei nastri trasportatori da neve che sfuggivano a ogni regolamentazione e la cui pericolosità è stata dimostrata da due incidenti mortali accaduti il 12 gennaio 2003 in Austria e il 1° febbraio 2004 in Francia.

Conviene però ricordare che il trasporto via cavo è particolarmente sicuro, in quanto in Francia ad esempio, la media dei passaggi è di 700 milioni all'anno per 15 incidenti gravi.

II/ Regime della Responsabilità :

Secondo la giurisprudenza che deriva dalle ordinanze del Tribunale Superiore Amministrativo, anche quando il gestore è una persona pubblica, si trova in una situazione contrattuale di diritto privato in quanto gestisce un servizio pubblico industriale e commerciale.

Il regime di responsabilità appartiene quindi al diritto privato e, in questo ambito, la prima domanda che si pone è di sapere se si è sotto il regime della responsabilità contrattuale (art. 1147 del codice civile) o della responsabilità extra-contrattuale (art. 1382 del codice civile) senza, del resto, che la vittima abbia la scelta fra i due.

A/ Responsabilità Contrattuale :

In applicazione dell'art. 1147 del codice civile, il risarcimento è dovuto in caso di inadempimento dell'obbligo contrattuale, con una distinzione secondo la natura degli impianti di risalita :

- l'obbligazione di mezzo
- l'obbligazione di risultato.

Inoltre, da qualche anno (Cass. 17 gennaio 1995), la giurisprudenza permette di ritenere una responsabilità contrattuale della colpa della cosa, esclusiva di ogni colpa del gestore e senza che si debba distinguere l'obbligazione di mezzo dall'obbligazione di risultato.

L'applicazione giurisprudenziale di questi principi (che, peraltro, esclude la nozione di accettazione dei rischi e le clausole limitative di responsabilità) è realizzata in funzione del ruolo più o meno attivo dell'utente, ossia schematicamente :

- obbligazione di mezzo del gestore di sciovvia
- obbligazione di mezzo alla partenza e all'arrivo delle seggiovie
- obbligazione di risultato durante il percorso della seggiovia
- obbligazione determinata per la sicurezza del gestore di cabinovie e funivie.

B/ Responsabilità extra-contrattuale :

In assenza di responsabilità contrattuale (ad es. : sciatore prima del controllo dei biglietti, persona che passeggia costeggiando gli impianti...) la vittima può fondarsi :

- sull'art. 1382, colpa del gestore, che conviene tuttavia stabilire.
- sull'art. 1384 comma 1, colpa della cosa, che comporta una responsabilità obbiettiva del gestore, a causa della sua obbligazione di sorveglianza.

In questo caso, la responsabilità del gestore è facilmente messa in causa, tuttavia conviene ricordare che non si applica alle persone che non hanno un legame contrattuale con detto gestore e che la vittima non ha la scelta del fondamento della propria azione.

C/ Messa in Opera e Soluzioni Giurisprudenziali :

Tenuto conto della diversità dei tipi di impianti e delle situazioni, le decisioni pronunciate sono molto diverse e dipendono dall'apprezzamento sovrano del giudice del merito.

Tuttavia, è possibile delineare un certo numero di obblighi del gestore suscettibili di essere sanzionati in caso di inadempimento, ossia :

- conformità degli impianti alla regolamentazione vigente e alle autorizzazioni concesse.
- manutenzione ordinaria degli impianti.
- sorveglianza e presenza attenta, in particolare nelle fasi di imbarco e di sbarco.
- informazione e consigli per gli utenti.

L'esonero parziale o totale di responsabilità per colpa della vittima, è stimato in funzione del ruolo attivo o meno che ha avuto nella realizzazione del danno..

CIRCOLAZIONE SULLA NEVE

L'aumento della frequentazione delle piste e la loro diversità, hanno indotto i responsabili (in Francia, i sindaci e i servizi delegati alla sicurezza delle piste) a riorganizzare le aree sciabili (restrizione del principio di libertà in montagna) per prevenire i rischi di collisione.

Pertanto, la responsabilità degli utenti nelle collisioni avvenute, rimane impegnata, come ogni attività, in base ai principi generali della responsabilità civile e penale.

I/ PRINCIPI DELLA RESPONSABILITA'

1/ : La nozione di colpa :

La base è l'obbligo di prudenza che deriva dagli artt. 1382 e 1383 del codice civile, che dispongono

- art. 1382 : « qualsiasi colpa dell'uomo che causa un danno ad altri, obbliga la persona per la colpa della quale detto danno si è verificato, a ripararlo ».
- art. 1383 : « ognuno è responsabile del danno che ha causato, non solo per la colpa in se stessa, ma anche per la propria negligenza o imprudenza ».

In questo caso la vittima deve fornire la prova :

- della colpa dell'autore del danno
- del proprio pregiudizio
- del rapporto di causalità.

La prova della colpa è relativamente difficile da fornire a causa della fragilità delle tracce e delle testimonianze e a causa dell'assenza di un codice dello sci.

Tuttavia, le norme di condotta della FIS, adottate il 20 maggio 1967 e riformulate successivamente, hanno costituito una base di riferimento.

Non hanno una portata giuridica in Francia, ma alcune di queste norme possono essere integrate in un'ordinanza municipale.

E' il caso delle regole

1. sul rispetto dell'altro
2. sul controllo della velocità
3. sullo sciatore a valle
4. sull'incrocio delle piste

Non è il caso della regola 9 sull'assistenza a persona in pericolo, in quanto non è diversa dagli obblighi derivati dal codice penale, o della regola 10 sull'identificazione.

Si deve notare che la regola 3 non riprende esattamente la stessa terminologia, in quanto l'adattamento francese scarta il termine « sciatore » e preferisce quello di « utente », allo scopo di ricoprire altre pratiche sportive, come lo snow-board.

Invece, sono ampiamente citate nelle decisioni dei tribunali :

- a livello penale, in caso di violazione di un'ordinanza municipale che le ha integrate.
- a livello civile, per qualificare gli elementi costitutivi dell'inosservanza dell'obbligo di prudenza e di diligenza.

- 2/ L'applicazione giurisprudenziale

Ricopre ipotesi molto svariate :

- velocità non controllata e non adatta alle circostanze
- precedenza dello sciatore a valle
- apprezzamento sbagliato delle condizioni climatiche e dello stato della neve
- mancato rispetto della precedenza per le piste più facili in un incrocio di piste
- assenza di considerazione della densità del traffico.

Sull'applicazione dell'art 3 del regolamento FIS, ampiamente ritenuto dai tribunali, si nota invece la mancanza di un carattere impugnabile. Vedere un'ordinanza interessante della Corte d'Appello di Chambéry in data 25 ottobre 2005 che ritiene la responsabilità dello sciatore a valle, che aveva improvvisamente tagliato la pista, mentre effettuava una svolta « carving ».

3/ La Responsabilità senza colpa :

La difficoltà relativa alla ricerca delle responsabilità, e la necessità di risarcire l'utente che non ha commesso alcuna colpa, ha indotto la giurisprudenza ad applicare allo sci la nozione di « custode della cosa » definita nell'art. 1384 comma 1 del codice civile che dispone :

« Si è responsabile non solo del danno che si provoca dalla propria colpa, ma anche dal danno che è causato dalla colpa delle persone per le quale si deve rispondere, o delle cose che si hanno sotto la propria custodia. »

Questo articolo è applicabile :

- quando gli sci o il corpo stesso dello sciatore sono lo strumento del danno
- anche quando non vi è stato contatto fra gli sci e la vittima, in quanto gli sci in qualità di mezzi di locomozione hanno costituito l'aspetto dinamico dell'incidente.

In assenza di colpa della vittima e dell'autore dell'incidente, quest'ultimo può quindi essere dichiarato responsabile dei danni. Si tratta di una responsabilità obiettiva che può del resto essere reciproca.

Gli sviluppi di questa giurisprudenza sono importanti e ormai da tempo confermati (es. :G.P febbraio 2005- sentenza del 23 gennaio 2005)

II/ SITUAZIONI PARTICOLARI RELATIVE AD ALTRI UTENTI

1/- SNOW BOARD

La scelta francese è stata l'annessione di questa disciplina alla Fédération Française de Ski, confermata da una decisione del Consiglio di Stato (CE 8 febbraio 1999).

La preoccupazione era di permettere il riferimento a un testo unico per tutti i modi di spostamento sulla neve, e per questo l'art 3 del regolamento FIS ritiene nella sua versione francese il termine « utente » invece di « sciatore ».

Fermo restando i vincoli particolari della pratica del surf, i principi della responsabilità sono gli stessi.

2/- SCI DI FONDO

Anche in questo campo, le regole specifiche elaborate dalla FIS non hanno un'applicazione diretta ma ispirano le decisioni pronunciate.

I principi di responsabilità sono gli stessi che per lo sci alpino, ma la loro applicazione è necessariamente più ristretta a causa del numero limitato di incidenti.

3/- LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI MOTORIZZATI

Una volta riservati alla manutenzione delle piste e ai soccorsi, i mezzi motorizzati si sono diversificati con l'apparizione delle motoslitte e dei quad.

Il loro utilizzo è strettamente inquadrato dalle disposizioni della legge del 31 gennaio 1991 (Journal Officiel del 5.01.1991 P 234) completata dal decreto n° 258 del 20.03.1992 ed è vietato fuori dai sentieri rurali e dalle vie aperte alla circolazione o in assenza di autorizzazione speciale per attività sportive su percorsi segnalati.

I collegamenti commerciali per raggiungere i ristoranti di alta quota, ad esempio, sono quindi compromessi, e numerose sentenze di condanna sono state pronunciate (Corte d'Appello di CHAMBERY, 16 marzo 1995, GP 96-1-186)

La questione rimane comunque aperta e, a oggi, le azioni giudiziarie non sono esercitate quando si tratta soltanto di approvvigionamento.

Per quanto riguarda la responsabilità, è di competenza del regime dei veicoli terrestri e, conseguentemente, della legge del 15 luglio 1985 che istituisce una vera e propria presunzione delle responsabilità con obbligo per l'assicuratore del veicolo di formulare una proposta di indennizzo.

4/ I RICORSI IN CASO DI NON IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORE DEL DANNO

Al di fuori delle ipotesi di reato per omissione di soccorso, la velocità di spostamento degli sciatori rende spesso difficile la loro identificazione.

Inoltre, l'autore, anche se identificato, può essere insolubile.

La questione posta è di sapere se la vittima poteva rivolgersi alla commissione di indennizzo delle vittime.

In realtà, la legge del **3 gennaio 1977** codificata all'art. L 421.1 del Codice delle Assicurazioni, prevede l'intervento del Fondo di Garanzia per gli incidenti accaduti « in luoghi aperti al traffico pubblico »

In un'ordinanza del 1996, la Corte d'Appello di PARIGI ha ritenuto che le piste di sci rispondevano a questo criterio.

E' quindi il Fondo di Garanzia che interviene, ma solo sulle piste e non per una collisione fuori pista.

Inoltre, essendo alimentato dalle compagnie di assicurazione francesi, il Fondo non può intervenire all'estero (ad esempio per uno sciatore partito da Monginevro e ferito sulla pista di Claviere in ITALIA)

SCUOLE DI SCI E MAESTRI DI SCI

Veri e propri pionieri della scoperta della montagna e dello sviluppo del turismo, le guide e i maestri di sci sono progressivamente passati da un quadro puramente associativo (la compagnia delle guide di CHAMONIX è stata creata nel 1821, e fino al 1948, il diploma dei maestri di sci era rilasciato dalla Fédération Française de Ski) a una tutela dell'amministrazione, sia per l'organizzazione della loro professione che per la definizione delle loro responsabilità.

I- RICHIAMO DELLE GRANDI LINEE DELLA REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE :

La regolamentazione deriva attualmente dalla legge N° 627 del 06 luglio 2000, che modifica la legge del 16 luglio 1984 che, in definitiva, rinforza il riferimento alla specificità dell'ambiente e ritiene la nozione di diploma di ammissione.

A- L'accesso alla professione passa per una formazione di diritto comune (da 3 a 5 anni) che dà accesso al brevetto di stato di 1° grado e al titolo di maestro nazionale, che include l'esercizio nelle zone dei ghiacciai e di alpinismo che richiedono il ricorso a una guida.

Il brevetto di 2° grado permette di accedere alle attività di formazione e di accompagnamento.

La formazione delle guide è assicurata dalla Scuola Nazionale di sci e di alpinismo di CHAMONIX che rilascia, in applicazione dell'ordinanza del 10 maggio 1993, il diploma di guida che distingue :

- L'aspirante guida, limitata ai percorsi difficili a una quota di 3.500 metri e per quelli invernali a 2.000 metri.
- La guida di Alta montagna che ha la piena capacità.

La formazione dei maestri di sci di fondo è erogata dall'ENSN di PREMANON e rilascia il brevetto di stato, che distingue due livelli, come per lo sci alpino.

B- L'ACCESSO DEI MAESTRI STRANIERI HA PROVOCATO NUMEROSI DIBATTITI.

In applicazione del principio della libera circolazione dei lavoratori dipendenti all'interno dell'Unione Europea, il decreto del 25 novembre 1996 precisa le condizioni del riconoscimento delle qualifiche del paese di origine con dichiarazione al prefetto di regione e, eventualmente, con sottomissione a una prova di attitudine.

In quanto al decreto del 04 aprile 1997, precisa le condizioni per esercitare in Francia.

Il Ministro dello Sport lo autorizza dopo la verifica dell'equivalenza del diploma di origine con il diploma francese e di un'esperienza minima di due anni in uno stato membro dell'Unione Europea.

Se non vi sono difficoltà con gli altri paesi alpini, la giurisprudenza ha ritenuto che l'amministrazione poteva rifiutare l'equivalenza in caso di differenze sostanziali (es. Corte d'Appello di CHAMBERY 12 ottobre 2000 per un diploma inglese che non prevedeva un test tecnico).

In questo caso, i maestri e i propri datori di lavoro sono punibili ai termini della legge penale per esercizio illecito della professione di maestro, motivato dalla mancanza di un diploma.

C- LO STATUTO DELLE SCUOLE DI SCI

Anche se organizzano l'attività dei maestri che ne fanno parte, le scuole di sci francese (ESF), sono semplici associazioni prive di personalità giuridiche.

Tuttavia, tenuto conto che esse costituiscono vere e proprie imprese con una direzione e che svolgono la funzione di mandatario dei maestri, numerose decisioni hanno ritenuto fondate le azioni dirette contro di loro sull'ammissibilità dell'apparenza e del mandato.

Inoltre, il giudice non rileva la questione di ammissibilità se non quando questa si pone, il che è un caso molto raro, in quanto le compagnie di assicurazione si presentano generalmente senza contestare la propria garanzia alla scuola di sci.

Lo stesso vale per le scuole di sci indipendenti che, per di più, sono spesso costituite in società con una personalità giuridica.

II- IL REGIME DI RESPONSABILITA' DEI MAESTRI E DELLE GUIDE :

Si tratta di una responsabilità contrattuale risultante dall'articolo 1147, che può essere impegnata in caso di inadempimento dell'obbligo di sicurezza, di prudenza o di diligenza nei confronti degli allievi..

- Le condizioni preliminari dell'impegno della responsabilità sono :
 - in primo luogo, trovarsi in presenza di un professionista, (il che presuppone la ripetizione di un atto, una remunerazione e un diploma)
 - in secondo luogo, di essere nel contesto di un quadro contrattuale (e non amichevole ad esempio).

- La mancanza di diligenza è rilevata in ogni momento della prestazione, ad esempio
 - nella scelta dei corsi
 - nella scelta del terreno, fuori pista incluso
 - nella scelta dell'esercizio, tenuto conto dello stato della neve e della frequentazione

- La mancanza di sorveglianza è valutata secondo le capacità e l'età dell'allievo

- In caso di imprudenza o di negligenza colposa, il maestro o la guida impegna anche la propria responsabilità penale come sarà esaminato nel seguente capitolo.

SCI FUORI PISTA

Lo sci fuori pista apre spazi di libertà, il che pone decisamente il problema delle responsabilità, a causa dei gravi rischi incorsi.

I- IL REGIME DELLA RESPONSABILITA'

A- Nell'ambito della responsabilità contrattuale, il maestro può impegnare la propria responsabilità civile se ha mancato al proprio dovere di sicurezza.

- Scegliendo un itinerario inadatto rispetto alle capacità del suo allievo.
- Non avendo preso conoscenza dei rischi legati alle condizioni climatiche
- Omettendo di munirsi del materiale di sicurezza
- Non prendendo in considerazione i rischi maggiori di scatenamento di valanghe per sciatori che si spostano in gruppo.

L'idea secondo la quale il cliente avrebbe potuto, in un certo qual modo, accettare il rischio di una corsa particolarmente esposta è stata scartata dalla giurisprudenza che la ritiene solo in casi del tutto eccezionali.

Inoltre, tenuto conto della gravità degli incidenti fuori pista, le decisioni civili sono relativamente poche, in quanto le famiglie delle vittime preferiscono generalmente scegliere le vie legali.

B- La responsabilità del sindaco può anche essere ricercata:

- Per mancanza di informazione in particolare, se il percorso fuori pista permette un ritorno alla stazione.

La lotta contro il rischio di valanghe passa effettivamente per un'azione preventiva di informazione

- sulle condizioni meteorologiche
- sullo stato del manto nevoso con una classifica del rischio ricalcata sulla scala europea dei rischi di valanga (bandiere gialla, rossa e nera, nera).

- Per mancanza di organizzazione di soccorsi adatti alla situazione

La competenza del sindaco in questa materia deriva dal codice generale delle collettività territoriali.

La legge sulla montagna del 09 gennaio 1985 e la legge del 2004 hanno precisato i suoi obblighi; la questione maggiormente discussa è quella dell'eccezione al principio della gratuità.

Attualmente, la qualità dei soccorsi è appunto basata sugli importanti mezzi elitrasportati messi in opera grazie al fatto che una parte delle spese può essere rimborsata ai comuni, in quanto il 70 % degli utenti è assicurato..

C- Lo sciatore stesso impegna la propria responsabilità per colpa nello scatenamento di una valanga in applicazione dell'articolo 1382, per avere ferito uno sciatore a valle.

Il giudice prenderà in considerazione il grado di esperienza dello sciatore e l'importanza del rischio preso rispetto alle condizioni della neve e alle previsioni meteorologiche

II- LA RESPONSABILITA' PENALE :

In assenza di legislazione specifica, il giudice delibera in base ai testi del Codice Penale, censurando il reato di imprudenza e di negligenza.

Oltre alla colpa diretta che implica una condanna in caso di infrazione grave, due disposizioni legali originali sono degne di attenzione..

A- LA RESPONSABILITA' PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

Dalla riforma del Codice Penale del 1994, l'articolo 121,2 dispone che :

... « le persone giuridiche, ad esclusione dello stato, sono penalmente responsabili, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento, delle infrazioni commesse per conto loro dai propri organi o rappresentanti ».

L'applicazione di questo testo è intervenuta in particolare per sancire globalmente l'organizzazione di una stazione invernale, partendo dal principio che la pressione commerciale e la comunicazione basata sullo sci fuori pista, costituiva una pressione importante sul responsabile della sicurezza, inducendolo a prendere rischi sull'apertura di una zona o di una via d'accesso.

La minaccia di una sanzione penale sulla collettività (sindaco, società di gestione...) è considerata come una sensibilizzazione al rischio ed entra nella politica di prevenzione delle valanghe.

B- La legge del 10 luglio 2000 che riforma l'articolo L.121-3 de Codice Penale fissa il nuovo regime della colpa indiretta, vale a dire la colpa ... « di colui che ha creato o contribuito a creare la situazione che ha consentito la realizzazione del danno o di colui che non ha preso le misure necessarie per evitarlo ».

In assenza di colpa diretta, due casi sono previsti dall'articolo L.121-3 comma 4 del Codice Penale modificato per implicare la responsabilità penale delle persone fisiche

- sia « aver violato, in modo palesemente deliberato, un obbligo particolare di prudenza o di sicurezza previsto dalla legge o dal regolamento »

Questo primo caso può applicarsi agli incidenti di montagna (anche se sono meno diffusi rispetto agli incidenti di lavoro) e in presenza della violazione di una disposizione specifica, il potere di apprezzamento del giudice è limitato.

Sia per essere incorso in... »una colpa caratterizzata e che espone altri a un rischio di una gravità particolare, che non potevano ignorare ».

Questo secondo caso si incontra con maggiore frequenza, in particolare in caso di valanga, sia per l'accompagnatore (guida, maestro ...) che per l'autorità responsabile delle misure preventive.

Il giudice deve innanzitutto determinare se esiste una colpa diretta o indiretta e, in questo ultimo caso, l'unica constatazione della colpa non è sufficiente per giustificare l'applicazione dell'articolo L.121-3 comma.4; la colpa deve esporre altri a un rischio di una gravità particolare che l'autore della colpa non poteva ignorare e deve trattarsi di una colpa caratterizzata.

Applicazione giurisprudenziale

Le condizioni restrittive della legge potevano lasciare pensare che i tribunali sarebbero stati portati a una severità meno importante.

In realtà, le decisioni pronunciate traducono la preoccupazione di caratterizzare maggiormente l'esposizione al rischio, applicando una relativa severità a fronte di comportamenti colposi.

In materia di valanga, due decisioni significative possono essere ritenute.

Il Tribunale di Albertville, nella causa della valanga del Quermoz (dove due gitanti in racchette da neve avevano trovato la morte) ha condannato l'accompagnatore a causa delle colpe caratterizzate ritenute contro di lui : assenza di ARVA, scelta dell'itinerario sotto un pendio esposto, mentre il rischio di valanga raggiungeva il livello 4/5.

Il Tribunale di Bonneville ha ritenuto la responsabilità penale del sindaco di Chamonix nella causa della valanga del Montroc, considerando che ... « *il comitato consultativo di sicurezza e valanga non ha dimostrato tutta la diligenza attesa nell'esame della situazione che le era sottoposta « e che il sindaco non ha preso le misure adatte alla gravità di tale situazione ».*

Il Tribunale ha ritenuto, a sostegno della sua condanna, varie colpe di apprezzamento che, con la loro accumulazione, costituivano la colpa caratterizzata che espone altri a un rischio di una gravità particolare.

**

*

Se la nuova legge non ha sconvolto in modo fondamentale il regime penale, ha indotto le giurisdizioni a caratterizzare con maggiore precisione le colpe invocate.

Peraltro, quando le colpe non sono sufficientemente individuate, la Procura Generale è indotta a perseguire in giudizio le persone giuridiche per le quali una colpa leggera può bastare per giustificare una condanna, in quanto la legge del 10 luglio 2000 non è applicabile a loro.

CONCLUSIONE

Rispetto all'obiettivo del nostro forum, che mira verso un diritto unificato della neve, appare, attraverso una relazione necessariamente incompleta, che l'esperienza francese riflette, partendo da una base legislativa specifica, una tendenza all'armonizzazione con i regimi dei paesi vicini, sulla triplice influenza :

- delle direttive europee
- del lavoro della commissione giuridica della FIS
- delle proposte di regolamentazione uniforme provenienti dalle rappresentazioni europee dei diversi professionisti interessati (maestri di sci, società di pianificazione e di impianti di risalita...) e dei rappresentanti eletti della montagna.

E' sicuramente nell'approfondimento dei punti di convergenza che conviene perseverare, con lo scopo di garantire la sicurezza degli utenti, senza attentare alla loro libertà, e di aprire gli spazi di montagna senza compromettere gli equilibri naturali.

La nozione fondamentale è sicuramente quella di « responsabilità » che è il corollario della libertà inerente agli sport di montagna, come lo sottolineava l'Avvocato Dominique DELAFOND, pioniere del diritto dello sci, recentemente scomparso, nella sua opera « sci, diritto e responsabilità ».

E' un messaggio che possiamo ritenere per il proseguimento dei nostri lavori.

M. BAILLY, Avvocato
Studio LAMY-LEXEL

BIBLIOGRAFIA

- Dictionnaire permanent Droit du Sport
- Dalloz-Sirey – Droit de sport
- D. DELAFON : Ski, droit et responsabilité, éd. EPM,1977
- Gérald SIMON, Sport et ordre juridique étatique LGDJ
- W. RABINOVITCH : Les sports de montagne et le droit, éd. Litec, 1980
- Prof. Philippe BRUN et Maurice BODECHER : Neige et sécurité, éd. EXTRA BLEU CIEL oct.2000
- F. VALLA, droit pénal spécial, éd.Armand Colin, 9éd. 1999
- C. JEBEILI : le contentieux des accidents de ski dans la responsabilité des communes, Les Petites Affiches, 28 janv. 1998, N° 12
- G.D. MARILLIA : la responsabilité des communes et des autres collectivités publiques en matière de ski : les 10 ans de l'arrêt Lafond ; JCP 1987, I 3285 ; GP 1987, 1^{er} sem. Doctr.p302.
- N. MARREC : responsabilité municipale et sécurité sur les pistes de ski, Cahiers CSSM N° 9/1998.
- Rapport des journées juridiques du CERNA, Editions législatives : (nov. 97 - 06 nov. 1999 - 16 nov.2002 - 08 nov.2003)

- Gazette du Palais, 18.19.02.2004 : Loi Juillet 2000, Art. Prof. Fabrice GAUVIN